



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

prot. n. 5229

San Lorenzo Dorsino, 09.08.2016

Ordinanza N. 22/2016

Oggetto: Istituzione di un'area sulla spiaggia del laghetto di Nembia riservata all'accesso dei cani e dei loro conduttori.

IL SINDACO

PREMESSO che: la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27.10.2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13.11.1987;

Il Ministero del Turismo ha promosso campagne svolte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) DELL'Accordo quadro del 23.11.2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art 3 comma 2 lettera d), le parti si impegnano a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratti di aree "Animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito;

CONSIDERATO: che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, parchi gioco, spiagge, ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la città;

TENENUTO conto della legittima situazione di disagio manifestata da una parte degli utenti della spiaggia del laghetto di Nembia, derivante dalla negligenza di alcuni proprietari di cani che non rispettano le regole in materia di controllo dei propri animali e di rimozione delle deiezioni che gli stessi possono produrre;

RITENUTO OPPORTUNO di adottare una disciplina sperimentale, finalizzata a contemporare gli interessi dei proprietari dei cani con l'esigenza di tutti i fruitori della spiaggia di trovarla pulita ed in ordine e considerato che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli di delimitazione, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore;



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino – Trento
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Provincia di Trento

TUTTO CIO' PREMESSO si ravvisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera "Animal friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani e a tal fine individua il tratto di spiaggia (area verde) in loc. Nembia nei pressi dell'omonimo laghetto meglio individuata nell'allegato "A" alla presente;

IL SINDACO

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successiva modificazioni;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Vista la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 i, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 marzo 2003, n. 52;

VISTI gli articoli 544-ter, 672 e 727 del codice penale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 24.11.1981 n.689 – modifica del sistema penale;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le disposizioni della Legge Provinciale n. 4/2012 che sostiene la tutela degli animali di affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali;

nel pubblico interesse

ORDINA

L'Istituzione di un'area, sulla spiaggia del laghetto di Nembia, riservata all'accesso dei cani e dei loro conduttori come meglio individuata nella mappa allegata alla presente ordinanza sotto la lettera A);

L'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 11.08.2016 al 18.09.2016;

Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino – Trento
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzdorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzdorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Provincia di Trento

in detta area la presenza di cani sarà regolamentata secondo quanto si seguito specificato:

Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, la suddetta documentazione dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza;

Possono accedere all'area i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;

Qualunque deiezione degli animali stessi deve essere immediatamente rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;

I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della condizione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;

I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;

E' vietata la sosta dei cani al di fuori dell'area autorizzata;

Sarà cura del proprietario/detentore garantire il benessere all'animale e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata ecc.

Sarà a cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo con i loro animali agli utenti, vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri cani contemporaneamente presenti;

L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e durante il periodo estrale per i cani femmine;

Le disposizioni della presente ordinanza acquisiranno efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di San Lorenzo Dorsino,

COMUNICA

che copia della presente ordinanza viene inviata alla POLIZIA MUNICIPALE DELLE GIUDICARIE, alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI SAN LORENZO DORSINO, ed una copia pubblicata all'albo;

FA PRESENTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 c.3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso alla presente ordinanza sono ammessi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199., ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino – Trento
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzdorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzdorsino.tn.it






COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sono incaricati dell'esecuzione e controllo della presente ordinanza i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D. L.vo n° 285/92.

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.



IL SINDACO
Albino Dellaiodotti




Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino – Trento
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it



ALL. A) ORDINANZA n° 22/16



Area Riservata
Accesso cani

